

REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER I VIAGGI D'ISTRUZIONE “IS DUCAABRUZZI - EINAUDI - PARETO”

Premessa

I viaggi di istruzione, le visite guidate, i soggiorni studio, gli scambi culturali con l'estero e i viaggi connessi alle attività sportive sono parte integrante della normale programmazione degli OO.CC. e rappresentano un valido contributo per il completamento della formazione degli allievi, sia dal punto di vista umano-sociale, favorendone la socializzazione, sia dal punto di vista professionale e culturale, dando loro occasione di nuove esperienze e nuove conoscenze. Tale attività della scuola rappresenta un momento di particolare impegno dei docenti e degli organi collegiali ad essa preposti e si basa su progetti articolati e coerenti che consentono, per ciò stesso, di qualificare dette iniziative come vere e proprie attività complementari della scuola e non come semplici occasioni di evasione (C.M.291/92).

Trattandosi di attività educativa e didattica a tutti gli effetti, anche se vissuta in un contesto ambientale diverso da quello consueto dell'istituzione scolastica, valgono gli stessi principi di rispetto delle cose e delle persone, di autodisciplina individuale e collettiva, di osservanza delle regole che sono alla base anche degli altri momenti del processo formativo. In questa ottica il regolamento stabilisce una serie di norme cui i partecipanti dovranno attenersi allo scopo di garantire la buona riuscita delle visite.

Articolo 1

Quadro normativo di riferimento

L'effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate deve tenere conto delle disposizioni vigenti in materia ed in particolare: il D.lgs. n. 297/1994, il D.P.R. 275/1999, che ha configurato la completa autonomia delle scuole anche in tale settore, la C.M. n. 291/92, il D.lgs. n. 111/95 attuativo della Direttiva 314/90/CEE concernente i pacchetti turistici, la C.M. n. 623/96, la C.M. n. 181/97, il D.P.C.M. n. 349/99, la Nota Ministeriale n. 3630 dell'11/05/2010, la Nota Ministeriale n.2209 dell'11/04/2012; nonché dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti in sede di programmazione dell'azione educativa e dal Consiglio di Istituto nell'ambito dell'organizzazione e programmazione della vita e dell'attività della scuola (artt. 7e 10 D.lgs. n.297/94).

I viaggi d'istruzione si inseriscono in maniera organica nella programmazione d'inizio anno scolastico, in quanto essi costituiscono iniziativa complementare alle attività istituzionali della Scuola.

Articolo 2

Finalità, tipologia

1. Per *viaggi d'istruzione* si intendono i viaggi organizzati dalla scuola che presentano come caratteristica essenziale “la finalità d'integrazione della normale attività della scuola o sul piano della formazione generale delle personalità degli alunni o sul piano del completamento delle preparazioni specifiche in vista del futuro ingresso nel mondo del lavoro” (C.M. n. 291/1992).
2. Per *visite guidate* si intendono viaggi effettuati nell'arco di 1 giorno o frazione di essa e che non comportano alcun pernottamento.
3. I viaggi di istruzione e le visite guidate di cui al presente Regolamento sono quelli riconducibili alle seguenti tipologie:
 - a. *Viaggi di integrazione culturale*: in Italia o all'estero, finalizzati alla conoscenza degli aspetti paesaggistici, culturali, artistici, folcloristici dei paesi interessati;
 - b. *Viaggi studio all'estero*: finalizzati al perfezionamento di una lingua straniera curricolare;
 - c. *Viaggi di integrazione della la preparazione di indirizzo*: visite in Italia e all'estero, in aziende, unità di produzione o mostre nonché partecipazione a manifestazioni nelle quali gli studenti possano entrare in contatto con le realtà economiche e produttive connesse con l'indirizzo di studio, lezioni o conferenze su argomenti di interesse rilevante, ecc..
 - d. *Viaggi a carattere sportivo*: Tali iniziative sono di rilevante importanza anche sotto il profilo dell'educazione alla salute. Vi rientrano sia le specialità sportive tipicizzate, sia le attività genericamente intese come "sport alternativi", quali le escursioni, i campeggi, le settimane bianche, i campi scuola. Ovviamente, rientra in tale categoria di iniziative anche la partecipazione a manifestazioni sportive.

Questi tipi di viaggi hanno come scopo preminente oltre alla socializzazione, l'acquisizione di cognizioni culturali integrative a quelle normalmente acquisite in classe;

4. Gli scambi culturali e stage previsti da programmi comunitari e progetti (vedi C.M. 358/96, C.M. 455/98, C.M. 119/2000) seguono il regolamento del progetto di appartenenza previamente approvato.

Da queste finalità scaturisce quanto segue:

- a. I viaggi d'istruzione non sono in nessun caso mera occasione di evasione dagli impegni scolastici. Gli allievi che per vari provati motivi non potessero partecipare a questo momento d'istruzione, di norma debbono frequentare regolarmente le attività didattiche. Coloro che non si presenteranno a scuola dovranno giustificare l'assenza;

- b. “Al fine di non vanificare gli scopi didattici, cognitivo-culturali e relazionali del viaggio stesso, in nessun caso deve essere consentito agli studenti che partecipino al viaggio di istruzione di essere esonerati, anche parzialmente, dalle attività ed iniziative programmate” (O.M. 132/90);
- c. I docenti accompagnatori del viaggio possono, di comune accordo, di fronte a fatti di particolare gravità (danni arrecati a cose e persone e in particolare alle strutture ricettive; allontanamento arbitrario dal gruppo e dai luoghi programmati; non osservanza dei regolamenti interni alle strutture ricettive e ai luoghi da visitare; uso di stupefacenti e di alcolici), interrompere, in qualunque momento, lo svolgimento del viaggio (vedi Art. 3 punto a) senza che si faccia luogo al rimborso delle quote versate. Qualora l'allontanamento di uno o più studenti resisi responsabili di trasgressione consentisse il proseguimento del viaggio, i docenti potranno decidere di non penalizzare l'intero gruppo e di portare a termine l'intero itinerario. **In tal caso la trasgressione dovrà essere comunicata tempestivamente alla famiglia che dovrà provvedere immediatamente e a proprie spese al rientro del proprio figlio/a;**
- d. Qualunque mancanza disciplinare durante questa attività è considerata commessa entro l'ambito della Scuola e perciò soggetta ai provvedimenti disciplinari previsti dalla normativa ministeriale e dal Regolamento di Istituto.

Articolo 3

Destinatari

Data la forte valenza formativa, culturale e didattica delle iniziative non si effettuano viaggi di istruzione se non viene assicurata la partecipazione di almeno il 51% degli allievi di ciascuna delle classi coinvolte; a tale regola si può derogare, eccezionalmente, solo per motivate esigenze deliberate dal Consiglio di Classe.

Gli alunni che hanno riportato più note e/o sanzioni disciplinari e/o il sei in condotta non possono in alcun modo partecipare ai viaggi d'Istruzione, nessuna deroga è ammessa alla presente regola.

Per gli alunni minorenni è tassativamente obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la potestà familiare. L'autorizzazione non è richiesta nel caso di alunni maggiorenni, ma le famiglie dovranno comunque essere avvertite a mezzo di comunicazione scritta.

Nel caso di partecipazione di uno o più alunni con disabilità, si demanda alla ponderata valutazione dei competenti organi collegiali di provvedere, in via prioritaria, alla designazione di un qualificato accompagnatore, nonché di predisporre ogni altra misura di sostegno commisurata alla gravità della situazione.

Premesse le finalità educative dei viaggi d'istruzione, e il rispetto delle disposizioni dettate dagli insegnanti accompagnatori, gli studenti che partecipano alla gita:

- a) Dovranno tutelare la loro salute e quella degli altri: è pertanto assolutamente vietato ed è considerata grave mancanza disciplinare l'uso di stupefacenti di qualsiasi tipo, nonché l'abuso di alcolici con conseguente stato di ebbrezza.
- b) Dovranno evitare qualsiasi comportamento che possa essere di danno a se stessi o agli altri.
- c) Dovranno assolutamente evitare violenze sia verbali che fisiche nei confronti di chiunque;
- d) Non dovranno introdurre persone estranee all'Istituto nelle stanze d'albergo;
- e) Dovranno adeguarsi al regolamento interno dell'albergo, obbedendo alle disposizioni date dal personale incaricato.

All'inizio dell'anno scolastico, i docenti provvederanno verificare se i propri alunni sono in possesso del documento di identificazione. Per i viaggi all'estero sono obbligatori i documenti validi per l'espatrio.

Articolo 4

Organi competenti

Il *Collegio Docenti* individua - mediante il presente Regolamento – i criteri e le finalità generali da seguire nella programmazione dei viaggi di istruzione e delle uscite formative.

Il *Consiglio di Classe*, d'intesa con il Dirigente scolastico, programma le attività e gli obiettivi didattici, propone le mete, definisce il periodo e la durata, esamina gli aspetti organizzativi ed economici delle iniziative.

La *Commissione Viaggi* effettua il monitoraggio delle diverse fasi della programmazione coordinando la realizzazione delle iniziative elaborate nei singoli Consigli di Classe. In caso di viaggi all'estero la commissione, ai sensi della Nota Ministeriale n. 3630 dell'11/05/2010, deve registrare obbligatoriamente gli studenti presso il sito del MAE (Ministero Affari Esteri) nell'apposito spazio denominato "Dove siamo nel mondo" all'indirizzo web: www.dovesiamonelmundo.it

Il *Consiglio d'Istituto* viene informato delle iniziative programmate, in particolare per i viaggi d'istruzione e, viste le offerte delle agenzie, delibera.

Articolo 5

Destinazione, periodo e durata

Nella scelta della destinazione, in ordine ai giorni di cui si dispone per l'effettuazione del viaggio, "è consigliabile seguire il criterio della maggior vicinanza della meta prescelta" (C.M. 291/92), curando, inoltre, "di diversificare le mete, in modo tale che accanto alle più note città

d'arte siano tenute presenti anche località minori parimenti ricche di patrimonio storico, artistico e culturale; quindi altrettanto rispondenti agli obiettivi formativi dei viaggi di istruzione in argomento” (C.M. 291/92).

E' vietato effettuare viaggi d'istruzione nell'ultimo mese di attività didattica, durante il quale l'impegno di allievi e docenti in modo più accentuato si indirizza al completamento dei programmi di studio, in vista anche della conclusione delle lezioni. A tale divieto si può derogare solo per l'effettuazione di viaggi connessi ad attività sportive scolastiche nazionali ed internazionali.

Il periodo massimo utilizzabile per i viaggi di istruzione è di sei giorni. E' opportuno che la realizzazione dei viaggi non cada in coincidenza di altre particolari attività istituzionali della scuola (operazione degli scrutini, elezioni scolastiche). In base a queste disposizioni e a quelle del calendario scolastico regionale, sentito il Collegio dei Docenti, si fisseranno i tempi di massima più opportuni per i viaggi d'istruzione, in modo da salvaguardare il regolare svolgimento dell'attività didattica e la sua opportuna continuità. Particolare attenzione deve essere posta al problema della sicurezza, pertanto, deve essere evitata, quanto più possibile, la programmazione dei viaggi in periodi di alta stagione e nei giorni prefestivi in quei luoghi che richiamano una grande massa di turisti. In generale, sempre per ragioni di sicurezza, è vietato intraprendere qualsiasi tipo di viaggio nelle ore notturne.

Articolo 6

Docenti accompagnatori

Gli accompagnatori per viaggi e visite devono essere individuati esclusivamente fra i docenti, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio, espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati. Tale incarico può essere affidato solo dietro volontario assenso. Per i docenti accompagnatori dovrà essere di volta in volta stipulato apposito contratto di assicurazione in loro favore, qualora ne siano sprovvisti.

I viaggi d'istruzione all'estero devono essere indirizzati, in via preferenziale, verso i paesi europei. In tal caso è opportuno che almeno un docente accompagnatore abbia una buona conoscenza della lingua inglese o di quella del paese da visitare.

Il Dirigente Scolastico individua i docenti a cui affidare l'incarico di accompagnatori tra quelli disponibili, di norma appartenenti alle classi che partecipano alla iniziativa.

L'individuazione dovrà prevedere:

1. Il Responsabile del singolo viaggio di istruzione che è il capofila degli accompagnatori, il quale:
 - è la persona cui fanno riferimento gli allievi, i genitori, i docenti e la Segreteria
 - è la persona che viene informata e documentata sulla progettazione e fasi successive

- è tenuto alla raccolta e alla successiva consegna in Segreteria dei moduli per l'autorizzazione al viaggio degli alunni minorenni o per la presa visione da parte dei genitori per i maggiorenni
 - provvede al ritiro dei C/C/P per il versamento del contributo da parte degli allievi e alla consegna in segreteria delle ricevute entro i termini indicati nel presente Regolamento
 - predispone l'elenco nominativo degli alunni partecipanti, distinti per classe di appartenenza, e il prospetto riepilogativo dei contributi versati
 - si assicura che i partecipanti siano in possesso di tutti i documenti utili per la partecipazione al viaggio
 - riceve in consegna i documenti relativi al viaggio
 - è dotato di una congrua somma per sopperire a eventuali imprevisti.
2. La presenza di almeno un docente ogni 15 studenti e, nel caso di alunni portatori di disabilità, in aggiunta al numero degli accompagnatori, l'insegnante di sostegno e/o un assistente igienico sanitario secondo la normativa vigente.
 3. **La presenza, comunque, di almeno due docenti accompagnatori in ogni viaggio di istruzione indipendentemente dal numero dei partecipanti.**
 4. Deve essere assicurata la turnazione dei docenti accompagnatori in relazione ai precedenti anni scolastici. È prevista la partecipazione a proprie spese di altri docenti, oltre agli accompagnatori, compatibilmente con le esigenze di servizio e purché i docenti interessati provvedano a reperire i sostituti senza oneri per la scuola.
 5. I docenti accompagnatori, a viaggio di istruzione concluso, sono tenuti a redigere una relazione da consegnare al Dirigente Scolastico, per gli interventi del caso, in merito ad inconvenienti verificatisi nel corso del viaggio con riferimento anche al servizio fornito dall'agenzia o ditta di trasporto per l'organizzazione di viaggi futuri.

L'assunzione dell'incarico da parte di detti docenti comporta l'obbligo della sorveglianza assidua, attenta e responsabile degli alunni (artt. 2047 e 2048 Codice Civile).

Tale sorveglianza si deve intendere non solo a tutela dell'incolumità degli alunni ma anche dell'ambiente e del patrimonio artistico dei luoghi visitati.

Se il viaggio dovesse comprendere la domenica o un giorno festivo, al docente spetta un giorno di recupero compensativo.

Articolo 7

Profili organizzativi ed economici

Le visite guidate e i viaggi d'istruzione dovranno essere programmati all'inizio dell'anno scolastico dai Consigli e inseriti, con l'indicazione delle località prescelte, nella programmazione

annuale dei singoli Consigli di Classe.

Entro la riunione del Consiglio di classe di Novembre la commissione viaggi o il docente proponente dovrà dettagliare il programma del viaggio e/o della visita guidata in modo tale da consentire agli uffici di segreteria di provvedere tempestivamente alla pianificazione di tutte le fasi.

La commissione viaggi o il docente proponente avrà cura di seguire tutte le fasi di preparazione del viaggio e delle visite guidate, previa presentazione di una domanda contenente le seguenti indicazioni:

1. Relazione illustrativa degli obiettivi didattici, culturali ed educativi dell'iniziativa.
2. Programma del viaggio.
3. Nominativo del Docente proponente e di un suo sostituto (per imprevedibile assenza).
4. Nominativi dei docenti accompagnatori (1 ogni 15) e dei sostituti (uno per ogni docente accompagnatore e, comunque, almeno uno per ogni classe partecipante).
5. Numero indicativo degli alunni partecipanti.
6. Destinazione, data presunta e durata del viaggio.
7. Mezzo/i di trasporto prescelto/i.
8. Servizi richiesti.

Si dà, inoltre, la possibilità di effettuazione anche alle visite guidate, non preventivate in sede di programmazione, a particolari iniziative culturali e formative che si presentino nel corso dell'anno scolastico, comunque, deliberate dal Consiglio di Classe.

L'aspetto economico deve costituire uno dei criteri determinanti per la scelta della meta, della durata del viaggio e della sistemazione logistica del soggiorno, in modo da rendere a tutti possibile la partecipazione.

I limiti economici del bilancio impongono che tutte le iniziative in questione siano a carico degli alunni partecipanti.

Entro tre mesi dall'effettuazione del viaggio, gli alunni partecipanti dovranno consegnare all'incaricato amministrativo la ricevuta della quota versata sul medesimo conto corrente postale, a titolo di caparra, pari al 30% circa del costo presunto del viaggio, unendovi una dichiarazione scritta di consenso dei genitori.

Il termine del versamento a saldo è 8 giorni prima della partenza. Le ricevute di tutti i partecipanti dovranno essere consegnate in Segreteria, a cura del docente responsabile del viaggio almeno tre giorni prima. Per le visite guidate e per i viaggi della durata di un giorno, a discrezione del docente referente che se ne assumerà la responsabilità, sarà possibile effettuare un versamento cumulativo per tutti i partecipanti della classe.

La quota versata a titolo di caparra non verrà restituita in nessun caso, ma verrà utilizzata per mantenere inalterata la quota a carico dei singoli alunni.

Tutti i partecipanti devono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni. Gli alunni dovranno essere in possesso di un documento di identificazione personale.

Articolo 8

Procedura per l'organizzazione dei viaggi d'istruzione

La procedura per l'organizzazione e la gestione dei viaggi e delle gite d'istruzione è la seguente:

1. Il Consiglio di Classe propone possibili mete e delibera in relazione agli obiettivi formativi e didattici coerenti con il percorso annuale della classe.
2. La commissione viaggi formula proposte di mete, tenendo conto del percorso didattico delle classi, del dialogo con gli studenti e dell'intera Offerta Formativa dell'Istituto.
3. Il Consiglio d'Istituto viene informato delle mete e degli altri elementi caratterizzanti i viaggi d'istruzione su cui si esprime e delibera;
4. Il Dirigente Scolastico, sentiti gli organi competenti, verificata la coerenza delle proposte con le linee guida del presente Regolamento, accoglie l'indicazione e procede all'individuazione dei docenti disponibili;
5. La commissione viaggi o il docente proponente definisce l'iniziativa nei dettagli, informa il Consiglio di Classe, collabora all'acquisizione della documentazione prevista dalla legge e che viene archiviata in presidenza, in particolare:
 - a. Il consenso scritto da parte dei genitori degli alunni minorenni e assenso scritto per i genitori dei maggiorenni;
 - b. L'indicazione dell'agenzia di viaggi o ditta di trasporti responsabile dell'attuazione del viaggi d'istruzione;
 - c. Documento del Dirigente Scolastico che designa i docenti accompagnatori;
 - d. Elenco alunni partecipanti;
 - e. Programma- diario del viaggio;
 - f. Il preventivo sulla base della qualità dei servizi offerti e non esclusivamente del preventivo più economico;
 - g. Copia della dichiarazione dell'agenzia e/o Ditta sull'assunzione degli impegni previsti dalla normativa vigente;
 - h. La relazione sull'andamento del viaggio o della visita guidata compilata dai docenti accompagnatori, entro una settimana dal termine della gita.
6. Il Dirigente Scolastico sentiti gli organi competenti, al fine di favorire la partecipazione del maggior numero di alunni, verificherà che i costi previsti per i viaggi e le visite siano adeguati ai programmi e ai servizi offerti, nonché alle disponibilità economiche dell'utenza.
7. In amministrazione saranno conservati i documenti relativi alla gestione economica e alle polizze assicurative.

8. I pagamenti saranno effettuati dagli uffici dietro presentazione di fattura. Saranno pagati brevi manu solo gli oneri derivanti da biglietti individuali per ingressi e musei, teatri o similari per i quali è previsto il pagamento individuale direttamente in sede.
9. Quanto alla scelta del mezzo di trasporto, è consigliato l'utilizzo di **tutti** i mezzi pubblici, ogni volta che i percorsi programmati lo consentano.

Conclusioni

Il presente regolamento è approvato dal Collegio dei Docenti per quanto riguarda gli aspetti pedagogico - didattici, e dal Consiglio d'Istituto per quanto concerne gli aspetti organizzativi e amministrativi.

Il presente regolamento potrà essere modificato in qualsiasi momento da parte degli organi collegiali che l'hanno approvato.

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito e affisso all'albo di ogni sede dell'Istituto.

I docenti coordinatori avranno cura di illustrarlo agli studenti nella fase iniziale dell'anno scolastico.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente.